

atac



Regolamento per l'affidamento dei contratti di ATAC S.p.A.

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 08/02/2024

Premessa

ATAC S.p.A. è una società a totale partecipazione azionaria da parte di Roma Capitale, ai sensi del TUSP di cui al D.lgs. 175/2016, che opera in qualità di Ente aggiudicatore nei settori speciali di cui agli artt. 146 e ss del Codice, ed è affidataria in house del servizio di trasporto pubblico locale di superficie e metropolitano, nonché delle complementari attività di gestione dei parcheggi di scambio e della sosta tariffata, nell'ambito di competenza dell'Ente controllante.

ATAC, pertanto, in forza della sua natura giuridica, nonché degli affidamenti di cui è titolare e del settore in cui opera, è soggetta alla disciplina relativa agli "Appalti nei settori speciali" di cui al Libro III del Codice per l'aggiudicazione dei contratti di importo superiore alle soglie europee di cui all'art. 14 del Codice relativi a lavori, beni e servizi che risultino funzionali e/o complementari all'esercizio delle attività di cui all'art. 149 del Codice, oltre che nell'ipotesi prevista dal comma 24 e ss. del richiamato art.14.

Nell'ambito dei settori speciali definito dall'art. 141 e dagli artt. da 146 a 152 del Codice, in ordine alle procedure di affidamento degli appalti per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee di cui all'art. 14 del Codice, l'art. 50 comma 5 del medesimo dispone il rinvio alla disciplina stabilita dai regolamenti interni degli Enti aggiudicatori, le cui disposizioni devono comunque essere conformi ai principi comunitari in materia di concorrenza.

In attuazione di tale norma è dunque adottato il presente Regolamento, volto a perseguire ed assicurare le seguenti finalità:

- una adeguata partecipazione, rotazione e non discriminazione di operatori economici nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture;*
- la trasparenza nella gestione delle procedure di scelta dell'operatore economico affidatario ed una pertinente motivazione dei provvedimenti adottati.*

La disciplina che presiede alle procedure di aggiudicazione degli appalti di importo inferiore alle soglie europee è dettata, oltre che dal presente Regolamento, dal Codice Etico di ATAC, dal Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. 231/2001, dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza vigente e dai Protocolli di Intesa siglati dalla Società e/o da Roma Capitale in materia di legalità e trasparenza dell'azione amministrativa e di affidamento degli appalti.

Regolamento per l'affidamento dei contratti di ATAC S.p.A.

Il presente Regolamento oltre a normare l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie rientranti nell'ambito dei settori speciali, introduce disposizioni comuni agli affidamenti di importo anche superiore ai limiti previsti dall'art. 14 del Codice, nonché relative alle procedure di selezione inerenti i contratti attivi di cui all'art. 2 comma 1 lett. h) dell'Allegato I.1 al Codice e l'affidamento dei contratti di concessione di cui al Libro IV del Codice.

La Società, infine, coerentemente con i sistemi di Qualità adottati, si dota di procedure e disposizioni operative atte a disciplinare aspetti specifici del presente Regolamento, al fine di garantirne la concreta ed efficace attuazione.

Indice

Premessa

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione e principi generali

Art. 2 Valore dell'appalto e divieto di frazionamento

Art. 3 Piano esigenziale – Sistema ERP

Art. 4 Limiti autorizzativi e decisione di contrarre

TITOLO II – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Art. 5 Modalità di selezione degli operatori economici – criteri di aggiudicazione

Art. 6 Criterio di rotazione

Art. 7 Condizioni e presupposti per le procedure di affidamento di valore inferiore a 150.000,00 euro per lavori e a 140.000,00 euro per forniture e servizi

Art. 8 Lettere di invito per le procedure negoziate

Art.9 Anomalia delle offerte – esclusione automatica delle offerte anomale

TITOLO III – AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO

Art. 10 Aggiudicazione e stipula del contratto

Art. 11 Garanzie e assicurazione

Art. 12 Termini per la conclusione delle procedure di affidamento

TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI AI CONTRATTI SOPRA E SOTTO SOGLIA EUROPEA

Art. 13 Centrali di Committenza

Art. 14 Consorzio Full Green

Art. 15 Responsabili di Fase, Responsabile di Progetto e digitalizzazione del ciclo dei Contratti Pubblici

Art. 16 Composizione e funzione dei seggi di gara e delle commissioni giudicatrici – svolgimento delle sedute di gara

Art. 17 Modifica dei contratti in corso di esecuzione

Art. 18 Contratti attivi

TITOLO V – ELENCO OPERATORI ACCREDITATI

Art. 19 Albo Fornitori e piattaforma di *e-procurement*

Art. 20 Valutazione dei fornitori accreditati (Vendor Rating)

Art. 21 Decadenza e sospensione dello “Status di qualifica” dall’Albo Fornitori

Art. 22 Disciplina delle ipotesi di aggregazione con altri concorrenti

TITOLO VI – NORME FINALI

Art. 23 Decorrenza, norme finali e di rinvio

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione e principi generali

1. Ai sensi degli artt. 50 comma 5 e 149 del Codice, il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale di ATAC quale ente aggiudicatore rientrante nell'ambito dei settori speciali relativamente agli affidamenti di servizi, forniture e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14 del Codice.

Considerata la riconosciuta natura di ATAC quale impresa pubblica, i vincoli imposti ad ATAC dal D.lgs. n. 175/2016 e vista la previsione contenuta nell'art. 50, comma 5 del Codice, con il presente Regolamento si stabilisce che, anche con riferimento agli appalti per l'acquisto di lavori, beni e servizi che dovessero esulare dall'ambito definito dagli articoli 146-152 del D.lgs. 36/2023, si applicherà la normativa prevista dal Libro III del Codice Appalti.

2. Resta comunque ferma la possibilità per ATAC di ricorrere anche in tal caso alle procedure di cui al Libro III Parte II del Codice, dandone adeguata motivazione nella determina a contrarre di cui al successivo art. 4.

3. Le regole di selezione degli operatori economici si ispirano, nell'ambito del presente Regolamento, ai principi:

- del risultato, garantendo l'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività nel miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
- dell'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- di economicità, garantendo l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

- di efficacia, garantendo la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati.

4. ATAC, inoltre, garantisce; a) l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte degli operatori economici potenzialmente interessati; b) la non discriminazione e parità di trattamento attraverso una valutazione imparziale dei concorrenti; c) adeguate forme di trasparenza e pubblicità, assicurando la conoscibilità delle procedure di gare, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure.

5. In materia di affidamenti dei servizi di natura legale estranei all'ambito di applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56 del medesimo, ATAC ha adottato una specifica disciplina per l'accreditamento e la costituzione di un elenco di professionisti esterni, cui affidare incarichi di assistenza giudiziale in materia lavoro, penale, amministrativo, tributario e civile nonché per la assistenza legale ai dipendenti, dirigenti ed amministratori nel rispetto dei principi generali del Codice.

Art. 2 Valore dell'appalto e divieto di frazionamento

1. Le soglie comunitarie richiamate all'art. 14 del Codice¹, sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea. Tale rideterminazione deve considerarsi autoapplicativa, pertanto ogni rinvio operato dal presente Regolamento a tali soglie, dovrà intendersi riferito ai limiti di volta in volta vigenti.

2. Ai fini del valore economico dell'affidamento, deve considerarsi l'importo stimato del contratto calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nonché della eventuale contribuzione previdenziale a carico della Società, e comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza.

3. Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto, comprensivo di qualsiasi forma di opzione, proroga o rinnovo dello stesso. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.

4. Un affidamento non può essere artificialmente frazionato al fine di eludere l'applicazione delle corrispondenti norme contenute nel presente Regolamento e/o nel Codice.

¹ Nella Tab. A) dell'All. 1 sono riportati i valori delle soglie comunitarie ad oggi indicate all'art. 14 del Codice.

5. In particolare, salvo comprovate e motivate esigenze, non possono essere disposti affidamenti inferiori all'anno, allorché si riferiscano a prestazioni di servizi/forniture con carattere di regolarità e/o di continuità, relativi a fabbisogni e consumi consolidati (cd "contratti ciclici").

6. Al fine di favorire l'accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese, è possibile suddividere gli appalti in lotti funzionali o prestazionali, salvo il caso, debitamente motivato, in cui detta suddivisione non sia economicamente o funzionalmente conveniente e/o tecnicamente possibile.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art 14 del Codice.

Art. 3 Piano esigenziale – Sistema ERP

1. ATAC si sta dotando del nuovo Sistema Informativo Aziendale ERP il cui scopo è quello di ottimizzare, integrare in una sola piattaforma ed automatizzare la gestione dei processi di business lungo la catena del valore, con particolare attenzione ai seguenti ambiti:

- Pianificazione e Controllo di Gestione (budgeting e reporting)
- Acquisti e Supply Chain
- Amministrazione e Finanza
- Gestione del contratto.

Il sistema ERP consiste in uno strumento operativo e standardizzato, che permette di collegare il processo di pianificazione di acquisizione di beni, servizi e forniture con l'attivazione delle conseguenti procedure di acquisto, sino al monitoraggio del consumo del contratto. Così strutturato, l'ERP consente di gestire tempestivamente le informazioni e di attivare le nuove esigenze di acquisto nei tempi prestabiliti, garantendo all'azienda il rispetto e la compliance con i processi definiti, nonché una maggiore efficienza operativa e una migliore integrazione tra i processi di strutture/aree differenti, il tutto riducendo le tempistiche operative, eliminando, o comunque diminuendo, i margini di errore, con la possibilità di tracciare e storicizzare dati e documenti.

2. Il sistema ERP consente la pianificazione delle esigenze da parte delle singole strutture organizzative (nel rispetto del budget di competenza), che sarà recepita da Acquisti e Supply Chain per mezzo del sistema stesso, unitamente alla documentazione tecnica e prestazionale che corrisponderà, a titolo esemplificativo, ad elaborati progettuali, disegni, capitolati speciali d'appalto e/o capitolati d'onori,

relazioni tecniche e specialistiche, piani di sicurezza, documenti di valutazione di rischi interferenziali, computo metrico estimativo e cronoprogramma, impatto ambientale.

3. Rimane salva la possibilità - conformemente alle vigenti procedure aziendali in materia e all'art. 140 del Codice - di avviare procedimenti per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in caso di urgenza dettata da eventi imprevisi o imprevedibili in sede di programmazione.

Art. 4 Limiti autorizzativi di spesa e decisione di contrarre

1. Ai sensi dell'art. 17 del Codice, ogni acquisizione, indipendentemente dall'importo, avrà luogo previa adozione di un corrispondente atto avente valore di decisione di contrarre (anche, determina a contrarre), assunto dai soggetti competenti ad autorizzare il corrispondente affidamento. Nelle ipotesi di cui al successivo art. 7 la decisione di contrarre e di affidamento al contraente sono ricomprese in un unico provvedimento.

ATAC si riserva, comunque, di non adottare una decisione di contrarre in caso di affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro.

2. I soggetti autorizzati a dare avvio alle procedure ed alla stipula dei contratti ai sensi del presente Regolamento sono individuati dallo Statuto, dal piano del sistema delle deleghe adottato da ATAC e/o da eventuali procure generali e/o speciali.²

3. In caso di procedure di affidamento ai sensi del successivo art. 5 comma 1 lett. c), d) ed e), nella determina a contrarre, che seguirà l'iter istruttorio e le eventuali verifiche interne previste dalle relative disposizioni aziendali, sarà data evidenza:

- del quadro esigenziale, ovvero degli eventuali sopravvenuti profili di urgenza nell'ipotesi non sia ricompreso nel fabbisogno programmato, e della relativa richiesta di acquisto trasmessa dalla struttura aziendale proponente;
- dell'oggetto e dell'importo massimo stimato dell'affidamento, comprensivo degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera stimati da ATAC, se esistenti;
- dell'imputazione nel budget e le eventuali relative fonti di finanziamento;

² Nella tabella B) dell'All. 1 sono – ad oggi - rappresentati i livelli autorizzativi di spesa attribuiti.

Regolamento per l'affidamento dei contratti di ATAC S.p.A.

- dei requisiti generali e di quelli, eventuali, speciali di partecipazione;
- delle modalità di presentazione delle offerte attraverso il portale di *e-procurement*;
- dei criteri per la selezione degli operatori economici da invitare e per l'esame delle offerte (criteri di aggiudicazione);
- dell'approvazione delle lettere di invito e della documentazione tecnica e prestazionale della procedura di gara;
- in caso di lavori, degli estremi della validazione del progetto posto a base di gara;
- delle ragioni circa la eventuale mancata divisione in lotti;
- delle determinazioni in tema di garanzia a corredo dell'offerta e di garanzia definitiva (di cui al successivo art. 11);
- delle prestazioni o lavorazioni da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'art. 104, comma 11 del Codice e le eventuali prestazioni o lavorazioni che non possono formare oggetto di ulteriore subappalto ("subappalto a cascata");
- delle principali condizioni contrattuali compresa l'eventuale applicazione della clausola sociale di cui all'art. 57 del Codice;
- dell'eventuale sopralluogo;
- della indicazione dei Responsabili di fase ovvero del Responsabile di Progetto di cui al successivo art. 15 comma 4;
- dei presupposti per il ricorso alle procedure negoziate semplificate ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. e) del presente Regolamento, nel caso in cui si ricorra alle stesse.

TITOLO II

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Art. 5 Modalità di selezione degli operatori economici – criteri di aggiudicazione

Regolamento per l'affidamento dei contratti di ATAC S.p.A.

1. Salvo quanto previsto al successivo comma, ATAC procederà all'aggiudicazione dei contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14 del Codice con le seguenti modalità indicate all'art. 50 del Codice medesimo:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti da ATAC;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti da ATAC;

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite l'albo istituito da ATAC di cui al successivo art. 19, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite l'albo istituito da ATAC di cui al successivo art. 19, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite l'albo istituito da ATAC di cui al successivo art. 19, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice.

2. Non si darà luogo alle procedure previste al comma 1 nelle seguenti ipotesi:

a) nel caso di ricorso alle procedure ordinarie di scelta del contraente;

b) nell'ipotesi di ricorso ad acquisti centralizzati tramite CONSIP od altra forma di strumenti di acquisto messi a disposizioni da centrali di committenza;

- c) nel caso di formalizzazione di contratti applicativi in adesione di accordi quadro attivi;
- d) al ricorrere delle ulteriori condizioni dettate dagli artt. 76, 120 e 158 del Codice;
- e) nel caso di procedure negoziate semplificate per affidamenti il cui valore è inferiore a 150.000,00 euro per lavori e a 140.000,00 euro per forniture e servizi, di cui al successivo art. 7 comma 7, da esperirsi, in ogni caso, nel rispetto dei principi del Codice.

3. Le procedure negoziate si svolgeranno attraverso la consultazione di operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 94 e 95 del Codice, nonché di idoneità professionale, capacità economico e finanziaria e tecnico professionale, di cui all'art. 100 del Codice, richiesti secondo criteri di attinenza e proporzionalità in relazione all'oggetto dell'affidamento.

4. Gli operatori economici saranno individuati nel seguente ordine:

- a) nell'ambito di un sistema di qualificazione proprio o di altro ente aggiudicatore ai sensi degli artt. 141 comma 4 lett. a) e 168 del Codice;
- b) nell'ambito dei soggetti accreditati presso l'Albo fornitori di ATAC, di cui al successivo art. 19, secondo la classe merceologica e la fascia economica di riferimento.

5. Nello specifico, secondo quanto previsto dall'Allegato II.1 del Codice, gli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento diretto e alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori/servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria europea di cui all'articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (quali, l'Albo Fornitori di ATAC di cui al successivo art. 19), nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice.

6. La procedura prende avvio con la determina a contrarre che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura di affidamento diretto o alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

7. ATAC si riserva di condurre apposite indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti.

8. L'eventuale indagine di mercato, preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento, sarà svolta secondo quanto previsto all'art. 2 dell'Allegato II.1 del Codice.

9. In alternativa all'indagine di mercato, ATAC può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti secondo le modalità indicate nel successivo art. 19.

10. Di norma si provvederà ad invitare alle procedure negoziate tutti gli operatori economici iscritti nei sistemi di qualificazione o nell'Albo di cui al precedente comma 4 lettere a) e b) nelle categorie e/o classi merceologiche di riferimento, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6.

11. In presenza di un numero di operatori economici iscritti all'Albo inferiore a quello previsto dall'art. 50 comma 1 lett. c), d) ed e) del Codice, ovvero nel caso in cui il numero di operatori per la specifica classe merceologica sia comunque ritenuto insufficiente a garantire un adeguato confronto competitivo, si procederà ad ulteriori indagini di mercato mediante avviso da pubblicare sul sito internet aziendale. L'azienda avvierà periodicamente delle campagne per favorire il popolamento delle categorie che compongono l'Albero Merceologico, volte all'individuazione di nuovi ulteriori operatori in possesso dei requisiti indispensabili per la qualificazione all'Albo Fornitori di ATAC.

12. Anche nell'ipotesi di affidamenti rientranti nel campo oggettivo di applicazione del presente Regolamento, ATAC potrà comunque esercitare la facoltà di procedere all'affidamento dei contratti disciplinati dal presente Regolamento mediante procedure ordinarie, con scelta motivata di cui sarà dato atto nella determina a contrarre.

13. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), ATAC procederà all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 del Codice.

Nella determina a contrarre di cui al precedente art. 4 dovranno essere precisate le ragioni per le quali, tenuto conto della natura delle forniture, dei servizi e dei lavori da affidare o di qualsiasi altro profilo motivazionale, la valutazione delle offerte sarà operata attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in luogo del minor prezzo.

Art. 6 Criterio di rotazione

1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di cui al presente Regolamento, ovvero alle procedure negoziate semplificate, corrispondono di norma all'intero elenco di iscritti all'Albo Fornitori di ATAC di cui al successivo art. 19 presente nella categoria merceologica e di valore di riferimento, salvo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Nel caso in cui l'invito a tutti gli operatori economici ricompresi nella categoria merceologica dell'Albo fornitori risulti obiettivamente incompatibile con l'efficienza e la celerità della procedura, ATAC selezionerà gli operatori economici da invitare mediante il criterio "Rotazione in base a inviti", secondo il quale gli operatori economici sono presentati in ordine inverso rispetto agli inviti ricevuti e alle penalità assegnate dalla stazione appaltante.

3. In applicazione del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice, è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi (individuato attraverso l'elenco codici ANAC CPV - Common Procurement Vocabulary sistema unico europeo di classificazione delle attività utilizzato per descrivere l'oggetto dei contratti da affidare).

4. Nell'ambito dello stesso CPV, ATAC ripartisce gli affidamenti in fasce in base al valore economico (Fascia 1 per importi inferiori a 40.000,00 euro, Fascia 2 per importi compresi tra 40.000,00 euro e 80.000,00 euro, Fascia 3 per importi compresi tra 80.001,00 euro e 140.000,00/150.000,00 euro). In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applicherà con riferimento a ciascuna fascia.

5. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Di tali motivazioni dovrà essere data evidenza nella determina a contrarre.

6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro.

7. Per i contratti affidati con le procedure di cui al precedente art. 5 comma 1 lett. c), d) ed e) e all'art. 5 comma 2 lett. e) - considerate le peculiarità dell'Albo di cui al successivo art. 19 - ATAC non applica il principio di rotazione di cui al precedente comma 3.

Art. 7 Condizioni e presupposti per le procedure di affidamento di valore inferiore a 150.000,00 euro per lavori e 140.000,00 euro per forniture e servizi

1. Fatta sempre salva l'applicazione di quanto disposto dagli artt. 76, 120 e 158 del Codice, nelle ipotesi di cui al precedente art. 5 comma 1 lett. a) e b) ATAC procederà all'affidamento diretto in favore di un determinato operatore economico - anche senza consultazione di più operatori economici - a condizione che sia data evidenza, nella relativa determina a contrarre, delle ragioni della scelta del contraente, della congruità della sua offerta (nella quale dovranno essere altresì indicati i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale), del rispetto del principio di rotazione nelle aggiudicazioni e del possesso, in capo al soggetto prescelto, di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, oltre che dei requisiti di carattere generale.

2. La congruità del corrispettivo richiesto potrà essere desunta, in assenza di confronto tra preventivi di diversi operatori economici, dalla comparazione di listini di mercato o di tariffe regolamentate, da offerte per commesse analoghe e/o precedenti, dalla analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni o rinvenibili da centrali di acquisto.

3. Di tali elementi sarà data evidenza nella determina a contrarre, nella quale, altresì, dovrà darsi atto dell'esito positivo della verifica, effettuata in capo al contraente, sul possesso dei requisiti di ordine generale/morale.

4. Nelle procedure di affidamento di cui al precedente articolo 5 comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro, per quanto riguarda i requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del Codice, gli operatori economici attestano - mediante la compilazione del modello DGUE nelle sezioni dedicate - il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.

Ai sensi di quanto previsto nell'ultimo capoverso del sopracitato articolo 52 comma 1, in relazione alle procedure di cui al capoverso che precede ATAC verifica - secondo le modalità previste dalla normativa

vigente - le dichiarazioni relative alle prime due procedure pervenute nel mese di riferimento alla struttura competente per la lavorazione, in base al protocollo apposto sulla nota di richiesta presentata dal settore tecnico.

Gli operatori economici iscritti all'Albo, aggiudicatari di procedure negoziate semplificate per le forniture di Ricambi e materiali vari di cui al successivo punto 7, verranno verificati periodicamente in modalità tradizionale.

5. Per quanto riguarda i requisiti di ordine speciale, gli operatori economici attestano – secondo la modalità di volta in volta ritenuta più idonea in base all'oggetto dell'affidamento (CV, contratti analoghi, referenze, fatture quietanzate ecc ecc) – il possesso dell'esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le necessità della struttura richiedente, che dovrà attestarne la sussistenza.

6. Qualora nell'ambito della valutazione comparativa effettuata dal Responsabile della struttura proponente in ordine alle diverse offerte degli operatori economici eventualmente consultati, dovesse emergere una sostanziale equiparazione tra più preventivi acquisiti, dovrà preferirsi quello dell'operatore economico in possesso di un rating reputazionale di impresa sviluppato da soggetti indipendenti attraverso indici e criteri razionali, non discriminatori e coerenti con gli affidamenti operati da ATAC, ovvero da quello che possiede eventualmente il rating più elevato.³

7. Fermo restando che si procederà con affidamenti diretti in caso di procedure di valore inferiore a 40.000,00 euro, ATAC si riserva la facoltà di affidare lavori di valore superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e servizi/forniture di valore superiore a 40.000,00⁴ euro e inferiore a 140.000,00 euro tramite procedure negoziate semplificate secondo le modalità di seguito rappresentate:

- i requisiti degli operatori economici indicati nella richiesta di offerta saranno, di norma, esclusivamente quelli di carattere generale e di moralità professionale;

³ ATAC aderisce al progetto Italia Virtute ideato da Mevaluate Holing, con Apart e Crop news onlus, relativamente alla adozione del rating "reputazionale documentato, digitalizzato e tracciabile" che utilizzerà per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro.

⁴ Per quanto riguarda l'affidamento di forniture di Ricambi e materiali vari, transitanti per il Magazzino, si potrà operare con procedure negoziate semplificate per valori compresi tra zero e 140.000,00 euro.

Regolamento per l'affidamento dei contratti di ATAC S.p.A.

- l'aggiudicazione sarà disposta, di norma, sulla base del prezzo più basso;
- non sarà applicata la disciplina della esclusione automatica delle offerte prevista dall'art. 54 del Codice e dal successivo art. 9, ferma la facoltà per ATAC di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

8. Nelle procedure semplificate di cui al comma che precede, sarà in ogni caso garantita ed assicurata la segretezza delle offerte a tutela della trasparenza e della par condicio degli operatori consultati.

Art. 8 Lettere di invito per le procedure negoziate

1. Nell'ambito delle procedure di cui al precedente art. 5 comma c), d) e e) ATAC invita gli operatori economici, individuati secondo le modalità di cui al presente Regolamento, attraverso lettera di invito pubblicata mediante la piattaforma telematica di negoziazione in uso.

L'invito, anche attraverso il rinvio alla documentazione allegata, dovrà contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta, tra i quali:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato, comprensivo degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera stimati da ATAC, se esistenti;
- i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
- il termine di presentazione dell'offerta, il periodo di validità della stessa e le tempistiche della procedura;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 108 comma 2 del Codice (in caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella lettera di invito saranno indicati anche gli elementi specifici da considerare ai fini della valutazione delle offerte anormalmente basse);
- la misura delle penali ove previste;
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

Regolamento per l'affidamento dei contratti di ATAC S.p.A.

- le determinazioni in tema di garanzia a corredo dell'offerta e di garanzia definitiva (di cui al successivo art. 11);
- in caso di lavori, gli estremi della validazione del progetto posto a base di gara;
- le prestazioni o lavorazioni da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'art. 104, comma 11 del Codice e le eventuali prestazioni o lavorazioni che non possono formare oggetto di ulteriore subappalto ("subappalto a cascata");
- il nominativo dei Responsabili di Fase o del Responsabile di Progetto di cui al successivo art. 15 comma 4;
- lo schema di contratto ed il capitolato tecnico prestazionale, se predisposti;
- gli oneri dell'appaltatore in materia di privacy;
- le istruzioni per l'accesso al portale telematico acquisti;
- il rinvio alle condizioni generali normative e contrattuali applicabili;
- i criteri di esclusione automatica delle offerte anomale, secondo quanto previsto al successivo art. 9;
- le modalità di partecipazione in forma plurisoggettiva.

2. Nelle procedure di gara negoziate di cui al presente Regolamento, il termine per la ricezione delle offerte sarà, di norma, non inferiore a 7 e non superiore a 20 giorni, dalla trasmissione informatica dell'invito attraverso il portale acquisti.

Art. 9 Anomalie delle offerte – Esclusione automatica delle offerte anomale

1. Ai sensi dell'art. 54 del Codice, nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, ATAC, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110 del Codice, prevede negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Regolamento per l'affidamento dei contratti di ATAC S.p.A.

2. Quanto sopra non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) e alle procedure negoziate semplificate di cui al precedente art. 7 comma 7. In ogni caso ATAC potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

3. Nei casi di cui al comma 1, ATAC utilizzerà, di norma, il seguente metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 del Codice: METODO A.

Resta ferma la possibilità di indicare un metodo diverso nella specifica lettera di invito/disciplinare di gara.

4. Nel caso in cui il criterio di selezione sia l'offerta economicamente più vantaggiosa, l'eventuale valutazione di anomalia ai sensi dell'art. 110 del Codice sarà affidata alla commissione giudicatrice, la cui determinazione sarà assunta alla luce degli elementi giustificativi forniti dall'operatore economico ai sensi del medesimo articolo.

Qualora nella lettera di invito non siano indicati specifici elementi da considerare ai fini della valutazione delle offerte anormalmente basse, la Commissione Giudicatrice valuterà la congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nella lettera di invito.

Resta ferma la possibilità di indicare un criterio diverso nella specifica lettera di invito/disciplinare di gara.

TITOLO III

AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO

Art. 10 Aggiudicazione e stipula del contratto

1. Al termine delle operazioni di gara, il seggio di gara ovvero la commissione giudicatrice di cui al successivo art. 16, redige la graduatoria, formula la proposta di aggiudicazione e rimette gli atti agli organi preposti per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace.

2. Nella determina che dispone l'aggiudicazione di cui al comma 1 dovrà darsi evidenza dell'oggetto dell'affidamento, della procedura seguita, dei soggetti invitati, delle offerte ricevute, dei criteri che hanno portato all'individuazione dell'affidatario, dell'importo di aggiudicazione, dell'esito positivo della verifica sul possesso dei requisiti generali e di quelli, eventuali, speciali di partecipazione richiesti, dell'eventuale riserva del subappalto e dell'offerta dell'aggiudicatario comprensiva dell'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ad eccezione che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale).

3. Una volta disposta l'aggiudicazione ai sensi del precedente comma 1, il contratto è stipulato secondo quanto previsto al comma 6 e ss del presente articolo.

4. Ai sensi dell'art. 50 comma 6 del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, ATAC può procedere all'esecuzione anticipata del contratto di cui all'art. 17 comma 8 e 9 del Codice medesimo. L'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

5. Entro un termine non superiore a cinque giorni dall'adozione, l'aggiudicazione è resa nota secondo quanto previsto all'art. 90 del Codice.

6. Ai sensi dell'art. 55 del Codice, la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

7. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del Codice non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea oggetto del presente Regolamento.

8. Il contratto è stipulato, di norma, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, tramite posta elettronica certificata.

Art.11 Garanzie ed assicurazione

1. Nelle procedure di affidamento di cui al precedente art. 5 comma 1, ATAC non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 e di cui all'art. 7 comma 7, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria ai sensi del precedente comma 1, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.

4. In casi debitamente motivati, di cui dovrà darsi evidenza nella determina a contrarre, è facoltà di ATAC non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti aggiudicati con le procedure di cui ai precedenti art. 5 comma 1 e art. 7 comma 7, oppure per i contratti applicativi di pari importo a valere su un Accordo Quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è costituita per un importo pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, secondo le modalità di cui all' art. 117 del Codice.

5. Dovrà inoltre essere costituita, nel caso di affidamenti di lavori, una polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto, il cui massimale dovrà essere adeguato al rischio effettivo.

6. La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto ovvero fino alla scadenza del periodo di garanzia; per i lavori, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 12 Termini per la conclusione delle procedure di affidamento

1. Le procedure inerenti agli affidamenti di cui al precedente art. 5 comma 1 lett. a) e b) devono essere concluse entro il termine di 2 mesi dal relativo avvio.

2. Le procedure negoziate di cui al precedente art. 5 comma 1 lett. c), d) ed e) devono essere concluse entro il termine di 3 mesi dal relativo avvio in caso di procedura da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo e entro il termine di 4 mesi dal relativo avvio in caso di procedura da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Le procedure negoziate semplificate di cui al precedente art. 7 comma 7 devono essere concluse entro il termine di 3 mesi dal relativo avvio.

4. Il termine di avvio delle procedure negoziate si identifica nella data di pubblicazione della lettera di invito sulla piattaforma di e-procurement mentre il termine di conclusione si identifica nella data di adozione della contestuale determina a contrarre e di affidamento ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice e del precedente art. 10 comma 1.

5. Nell'ipotesi in cui, in luogo degli affidamenti diretti o delle procedure negoziate di cui al presente Regolamento, si ricorra alle procedure ordinarie, i termini di conclusione delle medesime procedure sono quelli di cui all'Allegato I.3 del Codice.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI APPLICABILI AI CONTRATTI SOPRA E SOTTO SOGLIA EUROPEA

Art. 13 Centrali di Committenza

L'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi unitamente al controllo della spesa pubblica, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, tramite Consip S.p.A., apposite Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri Soggetti legittimati ad utilizzare dette Convenzioni.

Consip S.p.A. si configura pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i) dell'Allegato I.1 al Codice, quale Centrale di Committenza che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, tra cui ATAC S.p.A.

ATAC, quindi, può sempre ricorrere alle Convenzioni e/o altri strumenti messi a disposizione da Consip per l'acquisto di beni e servizi, allo scopo di raggiungere gli obiettivi di contenimento e di

razionalizzazione della spesa pubblica, in alternativa all'esperimento di procedure di gara, previste dalla normativa vigente, qualora gli acquisti autonomi non garantiscano l'ottenimento di corrispettivi più vantaggiosi.

Art. 14 Consorzio Full Green

1. In data 5 agosto 2021, ATM S.p.A., ATAC S.p.A. e ANM S.p.A. hanno costituito, ai sensi degli artt. 2602 e seguenti c.c., e così anche ai sensi dell'art. 2612 c.c., un consorzio con attività esterna denominato "Consorzio Full Green" (di seguito, per brevità, anche Consorzio), con durata fissata fino al 31.12.2050.

Il Consorzio è stato costituito per istituire un'organizzazione comune tra ATM, ATAC e ANM ai fini della collaborazione nell'implementazione di progetti di mobilità sostenibile e digitalizzazione, caratterizzati, in primo luogo, dalla transizione dalle tradizionali flotte autobus alimentate a gasolio a flotte di mezzi a zero emissioni, risparmio ed efficienza energetica, decarbonizzazione e miglioramento della qualità dell'aria.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nel perseguimento dello scopo consortile il Consorzio ha ad oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- studi di fattibilità;
- progettazione e engineering di infrastrutture di supporto e di ausilio all'esercizio del TPL;
- predisposizione di piani economico-finanziari per l'implementazione dei progetti condivisi;
- assistenza tecnica e amministrativa per la predisposizione di istanze di accesso a linee di finanziamento dedicate a livello locale, nazionale ed europeo;
- assistenza tecnica e amministrativa per la predisposizione della documentazione di gara necessaria e/o opportuna per l'indizione di procedure ad evidenza pubblica per la fornitura di beni o la realizzazione di infrastrutture;
- formazione specialistica e aggiornamento professionale;
- divulgazione e animazione territoriale sulle tematiche di interesse e sui progetti in corso.

2. I contratti aggiudicati da ATAC al Consorzio o alle sue consorziate ovvero i contratti aggiudicati dal Consorzio o dalle sue consorziate ad ATAC rientrano nella disciplina dell'art. 142 del Codice, in quanto il Consorzio Full Green:

- è composto esclusivamente da enti aggiudicatori per svolgere l'attività di cui all'art. 149 del Codice;

Regolamento per l'affidamento dei contratti di ATAC S.p.A.

- rispetta il cd requisito di “stabilità” poiché il recesso delle consorziate è possibile soltanto dopo tre anni;
- ha come scopo l’attuazione del Progetto Full Green e di tutte le ulteriori iniziative di mobilità sostenibile e transizione ecologica che le parti intenderanno condividere;
- opera nei soli settori speciali.

Art. 15 Responsabili di Fase, Responsabile di Progetto e digitalizzazione dei Contratti Pubblici

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 141 comma 3 lett. b), e alla luce del potere di autorganizzazione delineato dal successivo comma 4 lett. b) del medesimo articolo, nella determina a contrarre verranno indicati distinti Responsabili per le fasi della programmazione e progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione.

2. In assenza di indicazione formale deve intendersi incaricato:

- quale Responsabile per la Fase di programmazione e progettazione, il Dirigente responsabile della struttura aziendale che manifesta il fabbisogno ed esprime le norme tecniche di riferimento, formula le prescrizioni ed approva l’eventuale capitolato prestazionale;
- quale Responsabile per la Fase di affidamento, il Responsabile della struttura Acquisti ovvero della Struttura Supply Chain o della Direzione Operativa (nell’ambito delle rispettive procure/funzioni aziendali) che provvede all’espletamento di tutte le procedure amministrative per la selezione del contraente assicurando la corretta applicazione delle norme che ne disciplinano lo svolgimento, nonché la formalizzazione del contratto di affidamento;
- quale Responsabile per la Fase di esecuzione, il Dirigente responsabile della struttura aziendale richiedente, incaricata di seguire, gestire e verificare il rispetto della puntuale esecuzione contrattuale delle parti, cui è demandato il compito di adottare tutti gli atti ed i provvedimenti ritenuti opportuni e necessari per conseguire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

3. Per ogni appalto, i nominativi dei Responsabili di Fase o del Responsabile di Progetto di cui al successivo comma 4 sono indicati nel bando o nell’avviso di indizione della gara o, in mancanza, nell’invito a presentare offerta o nella decisione di contrarre.

In considerazione dello stato di evoluzione ed adattabilità della piattaforma resa disponibile dall'ANAC nell'ambito del processo di digitalizzazione del ciclo di vita dei Contratti Pubblici di cui agli artt. 19-36 del Codice, l'eventuale formalizzazione sulla suddetta piattaforma di un Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, deve intendersi esclusivamente funzionale a permettere la regolare operatività di ATAC nelle sezioni della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici ed a garantire il corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi informativi e procedurali posti in capo alla Stazione Appaltante. In tale ipotesi si intendono pertanto confermati e prevalenti – a tutti gli effetti - compiti, prerogative ed attribuzioni dei distinti Responsabili di Fase come previsti dal comma 2 del presente articolo, dai documenti inerenti alla singola procedura e da ogni altro pertinente provvedimento adottato dalla Società.

4. Per i materiali tecnici e ricambi funzionali ai processi manutentivi, ove rivestano natura a scorta con necessità di acquisto periodico e programmato, ovvero qualora le caratteristiche tecniche e funzionali del bene siano già definite e ricomprese nell'anagrafica materiali gestita aziendali e quando non siano necessari interventi specialistici di verifica e collaudo nella fase esecutiva, le figure del Responsabile per la Fase di programmazione e progettazione, del Responsabile per la fase di Affidamento e del Responsabile per la Fase di Esecuzione, sono tutte ricomprese in quella del Responsabile del Progetto. In tale ipotesi l'incarico risulta affidato, senza necessità di nomina, al Dirigente/Responsabile della funzione che presiede all'acquisizione delle forniture relative a materiali tecnici e ricambi funzionali ai processi manutentivi.

Art. 16 Composizione e funzione dei seggi di gara e delle commissioni giudicatrici – svolgimento delle sedute di gara

1. Nel caso in cui il valore dell'affidamento da aggiudicarsi con il minor prezzo (ai sensi delle procedure semplificate di cui all'art. 7 comma 7 del presente regolamento) sia inferiore a 150.000,00 euro per lavori e a 140.000,00 per forniture e servizi, le operazioni di gara saranno espletate da un seggio di gara monocratico.

2. Nel caso in cui il valore dell'affidamento da aggiudicarsi con il minor prezzo sia superiore a 150.000,00 euro per lavori e a 140.000,00 per forniture e servizi ed in tutti i casi in cui, indipendentemente dal valore del contratto, rilevi l'indicazione dei costi della mano d'opera, il seggio di gara sarà costituito da tre membri.

Faranno parte del seggio di gara collegiale: a) il Responsabile della struttura aziendale che ha formalizzato la richiesta di acquisto in qualità di Presidente; b) due membri, uno dei quali assolverà alle funzioni di segreteria, individuati nell'ambito della funzione organizzativa aziendale cui compete la fase di affidamento. Si applicano le cause di incompatibilità di cui al successivo comma 8 lett. b) e c).

3. Il seggio di gara è sempre nominato dal Responsabile per la fase di affidamento. Nell'ipotesi di seggio monocratico è invece automaticamente individuato nel buyer che risulta assegnatario della gestione della richiesta di acquisto da parte del Responsabile della struttura competente, il quale assumerà la funzione di supplente.

4. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione adottato sia quello del minor prezzo, il seggio di gara procede alla verifica della documentazione a corredo dell'offerta, compresa la verifica dei costi della manodopera, se richiesti, ed alla successiva valutazione dell'offerta economica, riportandone gli esiti al Responsabile per la fase di affidamento. Il seggio di gara svolgerà la c.d. 1^a fase di gara nel caso delle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (analisi documentazione amministrativa).

5. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell'offerta (sia tecnica che economica) sarà a cura di una apposita commissione giudicatrice, nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte dal Legale Rappresentante o dal Direttore Generale su proposta dal Responsabile per la Fase di affidamento.

La suddetta commissione, su richiesta del Responsabile per la fase di affidamento, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

6. La commissione giudicatrice è composta da almeno tre membri di adeguata esperienza e professionalità secondo i criteri disposti e accertati dalle procedure organizzative interne, e svolgerà la c.d. 2^a fase di gara, inerente la valutazione dell'offerta tecnica, nonché la c.d. 3^a fase di gara relativa alla valutazione dell'offerta economica.

Della Commissione Giudicatrice possono far parte i Responsabili del Procedimento delle diverse fasi della procedura, con funzioni di Presidente.

7. Nella scelta dei membri interni delle commissioni giudicatrici, individuati nell'ambito di un elenco di dipendenti aziendali in possesso dei necessari requisiti di professionalità e di moralità, sarà osservato il principio di rotazione.

8. Sono incompatibili rispetto all'assunzione dell'incarico di componente la commissione:

a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;

b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale;

c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

9. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

10. Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

11. Essendo le procedure concorsuali esperite da ATAC gestite in una modalità interamente telematica, la trasparenza e l'imparzialità delle operazioni di gara sono garantite attraverso il Portale Appalti.

La piattaforma elettronica utilizzata per le procedure di gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte ed ogni operazione compiuta risulta essere tracciata senza possibilità di alterazioni.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 25 del Codice, tenuto conto della garanzia di tracciabilità di tutte le fasi della gara, di incorruttibilità dei documenti, di conservazione ed immutabilità delle offerte, l'intera procedura di scelta del contraente potrà essere gestita in forma telematica senza che sia necessaria e/o obbligatoria alcuna seduta pubblica.

Pertanto, anche per effetto di quanto previsto dall'art. 35, 36 e 90 del Codice, tutte le sedute del seggio di gara e della commissione giudicatrice si svolgeranno in modalità riservata.

12. Le attività svolte nel corso delle procedure di gara, compreso il subprocedimento di cui al precedente art. 9, saranno verbalizzate anche facendo ricorso alla generazione automatica del documento attraverso la relativa funzionalità del portale telematico sul quale è stata svolta la gara.

13. Al termine delle operazioni di gara, il seggio di gara nel caso di valutazione delle offerte secondo il criterio del minor prezzo, ovvero la commissione giudicatrice nell'ipotesi in cui il criterio di selezione delle offerte sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, redige la graduatoria, formula la proposta di aggiudicazione e rimette gli atti agli organi preposti per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace.

Art. 17 Modifica dei contratti in corso di esecuzione

1. Fatte salve le previsioni di cui all'art. 120 del Codice, le modifiche contrattuali di natura non sostanziale che non comportino maggiori oneri o che prevedano riduzioni di prezzo entro il quinto dell'importo del contratto sono autorizzate dal Responsabile per la fase di esecuzione.

2. Le varianti che comportano maggiori oneri devono essere autorizzate dal Responsabile per la fase di esecuzione e approvate dai medesimi soggetti che hanno autorizzato la spesa iniziale, in virtù dei poteri conferiti dal sistema delle procure e delle deleghe.

3. La rideterminazione del termine di scadenza dei contratti in presenza di capienza economica residua e che, pertanto, non comporti oneri aggiuntivi per ATAC, è autorizzata dal Responsabile per la fase di affidamento.

Art. 18 Contratti attivi

1. Al comma 2 dell'art. 13 del Codice è previsto che "Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto", laddove per "contratti attivi" si intendono i contratti che non producono spesa e da cui deriva un'entrata per la pubblica amministrazione [cfr. art. 2, lett. h) dell'Allegato I.1].
2. Per gli affidamenti di contratti attivi, ATAC intende comunque ispirarsi ai principi indicati nella Parte I del Codice (arrt. da n. 1 a n. 11).
3. In virtù del presente Regolamento, ATAC, di norma, procede mediante procedure di evidenza pubblica, previo provvedimento di autorizzazione secondo il sistema delle deleghe vigente.
4. Le alienazioni e dismissioni di beni aziendali non più utili al perseguimento degli obiettivi aziendali, avvengono sempre attraverso confronti concorrenziali stimolati da un avviso a manifestare interesse o da un bando. In casi eccezionali, per motivate esigenze aziendali, si può ricorrere ad una procedura negoziata senza pubblicazione del bando.
5. L'affidamento in locazione di spazi/locali ubicati nelle stazioni della Metropolitana di Roma e in altri ambiti nella disponibilità ATAC avviene sempre, a valle di apposita valutazione di mercato, mediante procedure di evidenza pubblica

TITOLO V

ELENCO OPERATORI ACCREDITATI

Art. 19 Albo fornitori e piattaforma di e-procurement

1. Subordinatamente al ricorso ai sistemi di qualificazione previsti dall'art. 141 comma 4 lett. a) del Codice, gli operatori economici da invitare alle procedure oggetto del presente Regolamento, anche nel caso delle procedure semplificate di cui all'art. 7 comma 7, saranno selezionati dal proprio Albo fornitori, elenco aperto e dinamico costituito a seguito di avviso pubblicato con cadenza annuale e reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale ATAC e sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

2. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di cui al presente Regolamento, ovvero alle procedure negoziate semplificate, corrispondono di norma all'intero elenco di iscritti presente nella categoria merceologica e di valore di riferimento, salvo quanto previsto al precedente art. 6.

La scelta degli operatori invitati sarà effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza,

3. L'Albo fornitori ed il portale di *e-procurement* sono integralmente gestiti in modalità informatica, garantendo in un unico ambiente la gestione della fase di registrazione e accreditamento degli operatori economici e dell'intero processo di gara e consultazione degli operatori nelle procedure informali semplificate.

4. Gli Operatori Economici interessati, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui alla Parte V Titolo IV capo II del Codice, possono richiedere l'iscrizione all'Albo Fornitori di ATAC, per la categoria di prestazioni di lavori, forniture e servizi in relazione alle quali siano in possesso dei corrispondenti requisiti di capacità economico finanziarie e tecnico professionali.

5. Per la richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori di ATAC, è necessario procedere alla preventiva registrazione dell'operatore economico sulla Piattaforma e-procurement (fase 1) e, successivamente, compilare i questionari specifici dell'Albo fornitori proposti dal portale per la relativa categoria merceologica (fase 2).

6. All'atto dell'inoltro dell'istanza di accreditamento, l'operatore economico dovrà dichiarare di aver preso visione e di accettare le "Condizioni Generali di registrazione e utilizzo del portale Acquisti ATAC" ed il presente Regolamento, disponibili nella sezione "Documentazione e istruzioni", oltre che del "Capitolato tecnico Amministrativo per le forniture". Le dichiarazioni in fase di registrazione e richiesta di accreditamento sono rese dall'operatore economico ai sensi del DPR 445/2000.

7. Può richiedere l'iscrizione alla medesima categoria merceologica:

a) L'Operatore Economico in forma individuale avendo tuttavia l'obbligo di indicare gli eventuali Consorzi di cui è parte.

b) Il Consorzio e/o raggruppamento di imprese, avendo tuttavia l'obbligo di indicare gli Operatori economici che ne fanno parte.

E' inoltre fatto obbligo all'Operatore Economico di fornire l'elenco delle imprese con le quali è in rapporto di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art 2359 del Codice Civile, comunicando tempestivamente eventuali aggiornamenti.

8. Entro 30 giorni dall'inoltro della richiesta, ATAC valuterà i requisiti dichiarati dall'operatore economico ed in assenza di cause ostative sarà perfezionata l'iscrizione all'Albo. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darci riscontro tramite PEC. Possono essere esclusi dall'elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

9. ATAC procederà alla revisione dell'elenco con cadenza annuale o al verificarsi di determinati eventi e, comunque, provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti.

Art. 20 Valutazione dei fornitori accreditati (Vendor Rating)

1. Al fine di stabilire un rapporto trasparente e collaborativo con i fornitori e favorire il miglioramento delle performance aziendali, ATAC si riserva di implementare un sistema di valutazione delle capacità soggettive e delle prestazioni contrattuali eseguite da parte degli operatori iscritti all'Albo fornitori.

2. Per quanto riguarda la capacità soggettiva dei singoli fornitori, saranno ponderati i requisiti legati al possesso di specifiche certificazioni ed i profili di natura reputazionale.

3. Alla conclusione di ogni affidamento, il RUP, ovvero il Responsabile in fase di esecuzione, procederà ad una valutazione degli aspetti tecnico/operativi legati all'esecuzione del contratto.

4. Relativamente alle forniture gestite dalla struttura Supply Chain, ATAC sta ultimando l'implementazione di un Vendor Rating con lo scopo di valutare il fornitore subordinatamente a tre indici:

- partecipazione alle procedure di acquisto e aggiudicazione delle stesse;
- tempistiche di consegna rispetto a quanto programmato e quantità di materiale consegnato rispetto al richiesto;
- non conformità sia in fase di consegna, sia in esercizio.

La finestra temporale considerata per la valutazione del fornitore è pari a tre mesi, mentre i dati necessari per il calcolo del Vendor Rating sono estratti in modo massivo dal sistema SAP, dal cruscotto

penali e dal sistema e-procurement.

Art. 21 Decadenza e sospensione dello “Status di qualifica” dall’Albo Fornitori

1. Gli operatori economici accreditati sono obbligati a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione del proprio assetto nonché ogni circostanza che possa avere rilevanza sull’iscrizione all’Albo fornitori, con riferimento, in particolare, alla permanenza dei requisiti generali e speciali richiesti.

2. L’iscrizione all’Albo fornitori decadrà al verificarsi a carico dell’Operatore Economico iscritto anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. Perdita dei requisiti di ordine generale ovvero trovarsi in una delle situazioni di cui alla Parte V Titolo IV capo II del Codice.
- b. Grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da ATAC, ovvero errore grave nell’esercizio delle attività professionale accertata da ATAC con qualsiasi mezzo di prova.
- c. Cessazione dell’attività.
- d. Richiesta di cancellazione presentata dall’Operatore Economico interessato.
- e. Rifiuto di aggiornare i dati inseriti in fase di iscrizione all’Albo Fornitori.
- f. Mancata partecipazione a tre inviti consecutivi ad eventi negoziali relativi alla medesima categoria merceologica; sono escluse dalla presente disposizione le procedure negoziate in cui ATAC procede all’invito di tutti gli Operatori Economici qualificati nella specifica categoria merceologica.
- g. Ogni altro contenzioso attivato da ATAC, anche al di fuori dei casi previsti alla precedente lettera.

Art. 22 Disciplina delle ipotesi di aggregazione con altri concorrenti

1. Nell’ambito delle procedure di cui al presente documento l’Operatore Economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o in associazione con altri operatori non iscritti all’Albo Fornitori.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 23 Decorrenza, norme finali e di rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di adozione della relativa Deliberazione di approvazione.
2. Il Regolamento, redatto secondo i principi metodologici e documentali di cui alle norme UNI EN ISO 9001:2008 inerente i Sistemi di Qualità, sarà aggiornato in base agli indirizzi societari che potranno essere assunti nel contesto delle forniture di beni, servizi e lavori, sia in base alle leggi, regolamenti e disposizioni interne e di matrice comunitaria, unitamente agli indirizzi eventualmente dettati dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).
3. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE per la privacy GDPR (General Data Protection Regulation) n. 2016/679, i dati che vengono acquisiti sono raccolti e trattati da ATAC, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla gara, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti per legge.
4. Le disposizioni del presente Regolamento debbono in ogni caso intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute ed inderogabili modifiche legislative e/o regolamentari.
5. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, troveranno applicazione le disposizioni del Codice e/o dei documenti di gara predisposti da ATAC (quali, ad es. lettere di invito e disciplinari).

All.1

Tabella A

Valori soglie comunitarie al 01/01/2024

	Importi di riferimento per procedura di acquisto e tipologia di fabbisogno SETTORI SPECIALI	
<i>Tipologia fabbisogno</i>	<i>sotto soglia</i>	<i>sopra soglia</i>
Forniture e Servizi	<443.000 €	≥443.000 €
Lavori	< 5.538.000 €	≥ 5.538.000 €

Tabella B

<i>Titolare dei poteri di spesa</i>	<i>Limiti spesa per singolo atto</i>	<i>TIPOLOGIA ATTI</i>
Consiglio di Amministrazione	Senza limiti	Deliberazione del CdA
Direttore Generale	5.000.000,00 euro	Provvedimento del Direttore Generale
Responsabile della Direzione Corporate Responsabile della Direzione Operativa	1.000.000,00 euro	Disposizione del Responsabile
Responsabile Acquisti Responsabile Supply Chain	300.000,00 euro	Disposizione del Responsabile
Responsabile Acquisti Responsabile Supply Chain Responsabile della Direzione Operativa	150.000,00 euro per lavori 140.000,00 euro per forniture/servizi	Determina del Responsabile
Responsabile U.O. Ricambi e Materiali vari	100.000,00 euro	Determina del Responsabile
Responsabile U.O. Lavori e Affidamenti	100.000,00 euro	Determina del Responsabile